



**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con poteri**

di Giunta Comunale

N.18

del 24/02/2023

OGGETTO: INDIRIZZI PER PROROGA CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO L.GAVINI

L'anno duemilaventitre, il giorno ventiquattro del mese di Febbraio alle ore 13.00 nella Sede della Residenza Municipale, il Commissario Straordinario Dott. Maria Cristina Caruso, nominato in data 29 Novembre 2022 con decreto n.445579/2022 del Prefetto della Provincia di Roma, con l'assistenza ai fini della verbalizzazione del Segretario Comunale del Comune di Rocca di Papa Dott.ssa Giulia De Santis , ha assunto la presente deliberazione.

Deliberazione della Giunta comunale

Visti:

- Il D.Lgs. n. 242/1999 avente ad oggetto Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- D.Lgs. n. 38/2021 Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi;

Visto il Regolamento per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi comunali, approvato con D.C.C. n. 14 del 27.03.1999 che disciplina l'affidamento dell'uso della struttura sportiva a società sportive senza scopo di lucro che si impegnino a svolgere delle attività che possano avere interesse sociale;

Richiamate:

- La Delibera di Giunta Comunale n.83 del 07/09/2017 avente ad oggetto "Affidamento in uso temporaneo Campo Sportivo "L.Gavini" per la stagione sportiva 2017/2018 al raggruppamento di associazioni composto da A.S.D. Nuova Canarini Rocca di Papa e la A.S.D. Real Rocca di Papa";
- La Delibera di Giunta Comunale n. 90 del 12/07/2018 avente ad oggetto "Affidamento in uso temporaneo Campo Sportivo "L. Gavini" per la stagione sportiva 2017/2018 al raggruppamento *di associazioni composto da A.S.D. Nuova Canarini Rocca di Papa e la A.S.D. Real Rocca di Papa. Estensione convenzione fino al 31/08/2018*".
- La Delibera di Giunta Comunale n.100 del 22/10/2020 avente ad oggetto "Affidamento in uso temporaneo Campo Sportivo "L. Gavini" per la stagione sportiva 2020/2021.Linee di indirizzo;
- La determinazione del Responsabile del Settore Socioculturale n. 1194 del 26.10.2021 avente per oggetto:" Affidamento alla U.S.D. Pol. Canarini 1926 RDP dell'utilizzo Del Campo Di Calcio A 11 "L. Gavini" senza rilevanza imprenditoriale ed approvazione schema di Convenzione;

- La Convenzione tra il Comune di Rocca di Papa e l' USD Pol Canarini 1926 RDP, sottoscritta in data 28.01.2022 e in vigore fino al 30.06.2022;

Preso atto:

- che sul territorio del Comune di Rocca di Papa è ubicato il Campo Sportivo “Gavini Lionello”;
- che tale impianto possiede i requisiti tecnici (spogliatoi, attrezzature, magazzini) richieste dalle carte Federali per la disputa delle gare ufficiali come da decreto di omologazione del 25/08/2020 rilasciato dal Comitato Regionale Lazio, Lega Dilettanti, assunto al protocollo al n. 22602/20 con validità fino al 20/08/2024;

Vista la relazione sullo stato di conservazione e sicurezza dell'impianto sportivo a firma del Responsabile del Settore Lavori Pubblici protocollo n.5518 del 23/02/2023, il quale ha certificato l'idoneità della struttura sportiva all'utilizzo solo di alcune porzioni della struttura come meglio specificato nella relazione allegata al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale (allegato A);

Considerato che:

- Lo sport è per tutti e di tutti; rappresenta un diritto civico con una forte valenza inclusiva ed una riconosciuta attitudine sociale, rivolto a ogni segmento della cittadinanza, sia esso formato da giovani, anziani o persone diversamente abili;
- scopo esclusivo di questo ente è quello di valorizzare l'attività sportiva come strumento di integrazione e socializzazione, come strumento di promozione e tutela della salute e del benessere psicofisico e prevenzione delle principali patologie legate alla sedentarietà e come momento di aggregazione e divertimento collettivo;

Rammentato:

- che a tenore della CARTA EUROPEA DELLO SPORT del 1992 lo sport rappresenta *“qualsiasi forma di attività fisica che attraverso una partecipazione organizzata e non organizzata abbia per obiettivo l'espressione e il miglioramento della condizione fisica o psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali e l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”*.
- che la CORTE COSTITUZIONALE con la propria pronuncia n. 57 del 1976 ha sottolineato che *“lo Sport è un'attività umana cui si riconosce un interesse pubblico tale da richiederne la protezione e l'incoraggiamento da parte dello Stato”*

- che a tal fine è stato istituito il CONI quale ente che *ex lege* cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale (art. 2, D.Lgs. 23 Luglio 1999, n. 242)

Ritenuto a tal fine di individuare un soggetto giuridico che, in esecuzione delle delibere del CONI ponga in essere tutte le attività necessarie alla pratica dello sport, secondo la natura dell'impianto oggetto di affidamento (in dettaglio: l'amministrazione intende attribuire a terzi la gestione dell'impianto, intendendo per gestione, non la mera messa a servizio dell'impianto agli utenti, ma la più articolata e complessa gestione della pratica sportiva, compatibile con la vocazione dell'impianto medesimo, di modo tale che il soggetto gestore abbia non solo cura del bene in senso stretto e della sua usufruibilità da parte degli utenti, ma che si ponga come soggetto attivo nella diffusione, gestione e concreta attuazione delle attività sportive all'interno del medesimo; il tutto senza perseguire alcuno scopo di lucro né diretto né indiretto);

Preso atto di come la stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia (C-50/14) abbia recentemente statuito che è legittimo che le autorità locali attribuiscono la gestione di servizi ad associazioni purché il contesto normativo e convenzionale in cui si svolge l'attività delle associazioni in parola contribuisca effettivamente a una finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio, nei limiti in cui le convenzioni concluse con le suddette associazioni siano idonee a contribuire alla realizzazione del citato obiettivo e vengano previste adeguate forme di controllo relative al rimborso delle spese sostenute dalle associazioni di volontariato;

Considerato che l'impianto sportivo "Lionello Gavini", sia per la non rilevanza economica delle sue attività che per le sue caratteristiche logistiche di dimensione e ubicazione, si è dimostrato un impianto improduttivo di utili per mancanza di introiti sufficienti a coprire i costi di gestione e che pertanto può definirsi un servizio senza rilevanza economica, che necessita, dell'assistenza dell'ente pubblico per la realizzazione del suo fine sociale;

Rilevato che le pregresse gestioni della struttura sportiva affidate in concessione alle associazioni calcistiche hanno dimostrato la non redditività dell'impianto sportivi, dovuta in parte al difficile momento storico di crisi economica, ed in parte alla tipologia e logistica dello stesso che produce elevate spese da sostenere per la sua realizzazione, non sostenibili con l'esiguità dell'entrate derivanti esclusivamente dalle tariffe applicate agli utenti, non consentendo di fatto né la produzione di utile né tanto meno la sostenibilità di una gestione autonoma che garantisca almeno la copertura delle spese, a tal fine si richiama la delibera giunta comunale n.90 del 12/07/2018;

Atteso che l'associazione USD Pol Canarini 1926 RDP è priva di scopo di lucro e provvederà al pagamento delle utenze relative al consumo di gas e energia elettrica nonché il servizio di guardiania e manutenzione ordinaria già a loro carico e provvederà all'inserimento a titolo gratuito di soggetti indicati dal Servizio Sociali;

Dato atto che ai sensi dell'art.113bis del testo unico degli enti locali, d.lgs. 267/2000 gli enti locali possono gestire servizi pubblici privi di rilevanza economica affidandoli direttamente (quindi senza procedere a gare pubbliche) ad istituzioni, ad aziende speciali, anche consortili, a società a capitale interamente pubblico (*in house*), a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino su di esse un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. È consentita, inoltre, anche la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno ricorrere ad una delle altre forme di gestione;

Vista la richiesta presentata dall' l'Associazione USD Pol Canarini 1926 rdp con nota protocololo n. 24499 del 22/07/2022 , operante nel territorio comunale per la promozione della pratica del calcio senza scopo di lucro nonché utilizzatori della struttura sportiva, con la quale si chiede l'affidamento in uso dell'impianto sportivo, per dare continuità al lavoro della scuola calcio e offrire all cittadinanza un servizio spoortivo con finalità di aggregazione sociale;

Considerato che al protocollo dell'ente non risultano pervenute altre richieste relative all'utilizzo e all'affidamento dell'impianto sportivo in oggetto e che sul territorio comunale a seguito di un sondaggio informale non risultano altre società calcistiche;

Considerato, altresì, che tutta la struttura necessita di importanti lavori di ristrutturazione per i quali è già previsto un finanziamento per l'esecuzione degli stessi da parte dell'Ufficio Lavori Pubblici e che soltanto alcune zone possono essere utilizzate per la sola attività calcistica, come meglio specificato nella relazione allegata;

Vista la possibilità di gestione offerta dalla legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e specificatamente l'art. 25 che al fine del conseguimento degli obiettivi dell'art. 29 della presente legge, *“nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate (....) sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari”*;

Ritenuto pertanto opportuno, in considerazione di quanto premesso, e per le finalità di rilevanza sociale ed aggregativa del servizio in parola, oltrechè, per garantire la vigilanza dell'impianto sportivo, provvedere alla proroga dell'affidamento in uso della struttura sportiva alla società sportiva senza scopo di lucro USD Pol Canarini 1926 RDP per la stagione calcistica 2022/2023 e comunque fino alla conclusione del prossimo affidamento;

Preso atto inoltre di come la stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia (C-50/14) abbia recentemente statuito che è legittimo che le autorità locali attribuiscono la gestione di servizi ad associazioni purché il contesto normativo e convenzionale in cui si svolge l'attività delle associazioni in parola contribuisca effettivamente a una finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio, nei limiti in cui le convenzioni concluse con le suddette associazioni siano idonee a contribuire alla realizzazione del citato obiettivo e vengano previste adeguate forme di controllo relative al rimborso delle spese sostenute dalle associazioni di volontariato.

Visti

- l'art. 97 della Costituzione
- l'art. 1 della L. n. 241/1990
- il D.Lgs. n. 33/2013
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000);
- lo statuto ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- gli artt. 107, comma 2[^] e 5[^]; 151 comma 4[^], e 183,184 del citato T.U
- la nota prot. 33106 del 09/12/2020 di nomina la dottoressa Rossella Fiore quale Responsabile del Settore Socioculturale ai sensi dell'art.107 TUEL;

Tutto ciò ritenuto e considerato

DELIBERA

1. **di dare** mandato ai responsabili dei settori Socioculturale e del Settore Patrimonio, ognuno per le proprie competenze, la sottoscrizione della proroga della convenzione per l'uso dell'impianto sportivo in parola per la stagione 2022/2023 la convenzione sottoscritta in data 28.01.2022 e in vigore fino al 30.06.2022 per l'uso temporaneo del Campo Sportivo A11 del complesso "Gavini Lionello", con annessi spogliatoi all' Associazione Sportiva USD Pol

Canarini 1926, e comunque nelle more della pubblicazione del nuovo avviso pubblico per la sua assegnazione, per svolgere attività sportive per i ragazzi;

2. **di dare atto** che l'Associazione Sportiva con assenza di fini di lucro nella gestione si impegnerà a svolgere attività che possano avere interesse sociale, oltrechè di vigilanza dell'impianto stesso, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dalla relazione tecnica a firma del Responsabile del Settore Lavori Pubblici protocollo n. 5518 del 23/02/2023 e allegata alla presente deliberazione di cui è parte sostanziale (allegato A);
3. **di stabilire** che l' Associazione Sportiva USD Pol Canarini 1926 RDP provvederà al pagamento delle utenze relative al consumo di gas e energia elettrica nonché il servizio di guardiania e manutenzione ordinaria e che si impegnerà all'inserimento a titolo gratuito di soggetti indicati dal Servizio Sociale;
4. **di dare atto**, altresì, che l'affidamento verrà perfezionato mediante formale stipula di proroga della convenzione secondo lo schema di cui allegato "B" per l'affidamento dell'uso dell'impianto sportivo, che dovrà comunque e inderogabilmente i seguenti punti:
 - Garanzia dell'apertura della struttura a tutti i cittadini e/o associazioni;
 - Garanzia di imparzialità nel permettere l'utilizzo della struttura ai soggetti sportivi del territorio che ne facciano richiesta, compatibilmente con le attività già programmate, versando al Comune una quota che verrà stabilita con apposito regolamento comunale;
 - Garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi;
 - Impegno da parte delle società sportive affidatarie a riconsegnare la struttura sportiva all'Amministrazione comunale a insindacabile richiesta della stessa per l'esecuzione di lavori e/o per ogni eventuale evenienza che dovesse sopraggiungere senza che le società sportive abbiano nulla a pretendere nei confronti dell'Amministrazione comunale;
 - Obbligo delle coperture assicurative a tutela dei fruitori della struttura sportiva per l'intero periodo della convenzione;
5. **di demandare** al Responsabile del Settore Lavori Pubblici di provvedere ad interdire al pubblico le aree individuate nella relazione tecnica allegata al presente atto e ad eseguire quanto indicato nella stessa (all.A);
6. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000;



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 27**

Ufficio Proponente: **Minori**

Oggetto: **INDIRIZZI PER PROROGA CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO L.GAVINI**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Minori)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/02/2023

Il Responsabile di Settore
Rossella Fiore

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/02/2023

Responsabile del Servizio Finanziario
Silvia Scaramella

Il presente verbale viene così sottoscritto:

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIA CRISTINA CARUSO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA GIULIA DE SANTIS**

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo per 15 giorni, ai sensi degli Artt. 124 e 134 del D.Lgs n.267/2000 e dell' Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009

ESECUTIVITA'

Il Segretario attesta che la presente deliberazione è esecutiva

- è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000
- È trasmessa ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000

Rocca di Papa, lì 28/02/23

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA GIULIA DE SANTIS**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs 82/2005 da:

maria cristina caruso in data 10/03/2023
Giulia De Santis in data 02/03/2023

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo per 15 giorni dal 13/03/2023 al 28/03/2023, ai sensi degli Artt. 124 e 134 del D.Lgs n.267/2000 e dell' Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009

Rocca di Papa, li 13/03/2023

Il Responsabile della Pubblicazione
Francesca Fondi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs 82/2005 da:

FRANCESCA FONDI in data 13/03/2023